

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 5 del 27.3.1998 agli articoli:

- 7, comma 4, ai sensi del quale *“per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell’ambito e di qualità del servizio prestato all’utenza, l’Autorità d’ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 9”*;
- 9 comma 2, ai sensi del quale, *“nel caso di applicazione del comma 4 dell’articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all’utenza, ciascun soggetto Gestore, con l’esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell’ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti serviti, intesi quale risultato della somma tra gli abitanti residenti e la media, su base annua, delle presenze turistiche”*;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- n. 13 di reg. del 30.12.2002 con la quale è stata approvata la Convenzione di gestione tra Ente d’Ambito ed AIM Vicenza SpA per il periodo di salvaguardia 2003-2006, ovvero il contratto di servizio con cui sono state disciplinate le modalità di erogazione del servizio, gli investimenti da realizzare e la tariffa del servizio idrico integrato applicabile;
- n. 16 di reg. del 28.12.2006 si è preso atto della sussistenza in capo ad AIM Vicenza Acqua S.p.A. di tutti i requisiti previsti dall’art. 9 della Legge Regionale del Veneto 23 marzo 1998 n. 5 per la salvaguardia, precedentemente verificati in capo ad AIM Vicenza S.p.A e della proroga della Convenzione 2003-2006 tra Ente d’Ambito ed AIM Vicenza Acqua SpA sino al 31.12.2007 disposta ex lege dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, provvedendo contestualmente a ridefinire il piano degli interventi ed il piano tariffario applicabile sino a tale nuovo termine;

VISTA la deliberazione n. 3 di reg. del 21.03.2006 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito l’organizzazione del servizio a regime, ammettendo la pluralità di gestioni all’interno dell’ambito;

DATO ATTO che, per il sub-ambito c.d. “AIM”, l’organizzazione a regime del servizio stabilita con la sopra richiamata deliberazione prevedeva:

- l'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 113 co. 5 lett. C) del T.U.E.L. ad una società a totale partecipazione pubblica di tutti i 31 comuni appartenenti al sub-ambito;
- in via residuale, qualora non fossero ricorse le condizioni per tale affidamento entro il 31/05/2006, la ridelimitazione del sub-ambito a seguito di fusione con un altro soggetto gestore già affidatario diretto del servizio ovvero l'esperimento della procedura di gara;

DATO ATTO che:

- in data 18 dicembre 2006, 28 Comuni del sub-ambito, oltre al Comune di Vicenza, hanno aderito ad AIM Vicenza Acqua S.p.A., acquistandone le quote;
- che l'Assemblea straordinaria della Società ha provveduto ad effettuare le modifiche statutarie necessarie al soddisfacimento dei requisiti per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 113 co. 5 lett. C) del D.Lgs. 267/00;
- che l'aggiornamento del Piano d'Ambito, approvato con deliberazione assembleare n. 14 del 28.12.2006, prevede l'unitarietà della gestione e conseguentemente del modello organizzativo, dei piani di investimento e della tariffa, per tutti i 31 Comuni del sub-ambito sino al 2026;

DATO ATTO che:

- con nota del 06.07.07, anticipata via mail ed acquisita al prot. dell'Ente n. 1416 del 11.07.2007, il Presidente dell'Assemblea di coordinamento intercomunale prevista nello statuto della società AIM Vicenza Acqua SpA ha trasmesso anche ai Comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda copia della perizia di stima del patrimonio netto di AIM Vicenza Acqua SpA;
- che la perizia di stima del patrimonio di AIM Vicenza Acqua SpA fornisce ai Comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda gli elementi necessari per valutare l'opportunità di acquisire quote del suo capitale sociale;
- che alla data della presente deliberazione i Comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda non hanno ancora aderito al capitale sociale di AIM Vicenza Acqua SpA e non hanno manifestato, con atti formali, l'intenzione di aderirvi;

RITENUTO essenziale, sotto il profilo tecnico, organizzativo ed economico, garantire l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato in tutto il sub-ambito dei 31 Comuni individuato con propria deliberazione n. 3 di reg. del 21.03.2006 e pertanto anche per i due Comuni non aderenti alla società in quanto:

- esiste una continuità territoriale diversamente non realizzabile qualora i due comuni fossero assegnati ad altro sub-ambito;
- i due Comuni in questione sono serviti mediante il sistema di adduzione idrica collegato alla centrale di produzione di Abbadia Polegge che approvvigiona tutti i Comuni prima serviti dall'ex Consorzio Euganeo Berico;
- i reflui dei due Comuni in questione sono collettati e depurati presso l'impianto centralizzato del Comune di Grisignano di Zocco, al quale afferiscono anche i reflui dei Comuni del bacino ad est della città di Vicenza;
- una eventuale ripermetrazione dei Comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda all'interno di un sub-ambito diverso rispetto a quello attualmente stabilito dall'Assemblea d'Ambito nel 2006, obbligherebbe il nuovo soggetto gestore, ancorché già dotato di una propria organizzazione aziendale operativa nell'ambito Bacchiglione, a sostenere dei costi fissi addizionali propedeutici all'attivazione del servizio nei due comuni (ad es. apertura di uno sportello commerciale nel territorio dei due comuni, organizzazione di una squadra di pronto intervento e del magazzino materiali di supporto, installazione di misuratori di portata e di qualità finalizzati a garantire gli interscambi di acqua e capacità depurativa) che genererebbe evidenti diseconomie;

DATO ATTO che risulterebbe immotivato e irrazionale, affidare la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda ad un gestore diverso da quello individuato per gli altri 29 comuni del sub-ambito "AIM";

VERIFICATO che, anche erogando il servizio idrico integrato con la modalità *in house providing* su tutti i 31 Comuni benché solo 29 siano soci della Società che eroga il servizio stesso, AIM Vicenza Acqua SpA soddisfa tutti i requisiti richiesti dall'art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 in quanto:

- la Società AIM Vicenza Acqua spa è partecipata esclusivamente da Enti pubblici;
- gli Enti titolari del capitale sociale esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
- la Società AIM Vicenza Acqua spa realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti Pubblici che la controllano;

DATO ATTO che, in presenza di un gestore unico per l'intero sub-ambito dei 31 Comuni, il Piano degli interventi, il Piano economico-finanziario e la conseguente tariffa rimarranno unici per

l'intero sub-ambito, come già approvato con la citata deliberazione assembleare n. 14 di reg. del 28.12.2006;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 di reg. del 20 luglio 2007, con la quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato alla società AIM Vicenza Acqua SpA. con la modalità in house providing ai sensi dell'art. 113 co. 5 lett. c) del T.U.E.L. sino al 31.12.2026 nel territorio dei 31 comuni appartenenti al sub-ambito già attualmente servito da AIM Vicenza Acqua SpA in regime di salvaguardia;

VISTA la deliberazione n. 70 di reg. del 01.08.2007, immediatamente eseguibile, con la quale, ai sensi del vigente Statuto dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea l'approvazione del Disciplinare di Regolazione per la gestione del servizio idrico integrato nel sub-ambito "AIM" individuato nel territorio dei 31 Comuni;

VERIFICATO che, anche alla data della presente deliberazione, la società AIM Vicenza Acqua S.p.A. ha mantenuto i requisiti già verificati con il provvedimento assembleare del 20.07.2007, in quanto:

- risulta partecipata totalitariamente da 29 Comuni del sub-ambito "AIM";
- ha adottato uno statuto societario coerente con lo statuto-tipo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AATO n. 9 di reg. del 24.2.2006 e che soddisfa i requisiti minimi necessari per l'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato ad una società di capitali nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al requisito del c.d. "controllo analogo", alla luce della prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale;
- eroga il servizio idrico integrato nei 29 comuni soci appartenenti al sub-ambito "AIM" ed eroga contestualmente il servizio di fognatura e depurazione nei comuni di Grisignano di Zocco e Montegalda;
- è il gestore salvaguardato affidatario del servizio idrico integrato nei 31 comuni del sub-ambito "AIM";

RICHIAMATI:

- l'art. 5 comma 7 della L.R. n. 5/98 che disciplina la competenza dell'Assemblea relativamente alle materie oggetto del presente provvedimento;
- l'art. 7 comma 2 del vigente Statuto dell'Autorità d'Ambito che disciplina le competenze dell'Assemblea in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 c.d. Testo Unico in Materia Ambientale;
- la L.R. 27.3.1998, n. 5, che ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale denominato “Bacchiglione”;
- lo Statuto dell’A.A.T.O. Bacchiglione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 152;
- la L.R. 27.3.1998, n. 5, che ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale denominato “Bacchiglione”;
- lo Statuto dell’A.A.T.O. Bacchiglione;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

1. Votanti 80
2. Favorevoli 80
3. Contrari 0
4. Astenuti 0

DELIBERA

1. di approvare la bozza di Disciplinare di Regolazione per la gestione del servizio idrico integrato nel sub-ambito “AIM”, individuato nel territorio dei 31 Comuni, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’affidamento avrà efficacia a far tempo dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di regolazione;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

- Votanti 80
- Favorevoli 80
- Contrari 0
- Astenuti 0

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 24.09.2007.

IL DIRETTORE
(dott. Paolo Rocca)